COMUNE DI SERSALE REGOLAMENTO EDILIZIO

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I - Norme generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento edilizio
- Art. 2 Richiamo a disposizioni generali di legge

CAPO II - Commissione Edilizia

- Art. 3 Attribuzione della Commissione Edilizia
- Art. 4 Composizione della Commissione Edilizia
- Art. 5 Funzionamento della commissione edilizia

CAPO III – Concessione

- Art. 6 Opere soggette a concessione
- Art. 7 Opere soggette ad autorizzazione
- Art. 8 Lavori eseguibili senza concessione o autorizzazione
- Art. 9 Lavori eseguibili d'urgenza
- Art. 10 Domanda di concessione o di autorizzazione edilizia
- Art. 11 Documentazione a corredo della domanda
- Art. 12 Utilizzazione degli indici
- Art. 13 Archivio delle mappe catastali
- Art. 14 Procedura per la presentazione della domanda
- Art. 15 Istruttoria preliminare dei progetti
- Art. 16 Rilascio della concessione
- Art. 17 Validità della concessione
- Art. 18 Durata, decadenza, rinnovo e revoca della concessione
- Art. 19 Deroghe
- Art. 20 Responsabilità
- Art. 21 Pagamento del contributo per la concessione

CAPO IV - Esecuzione e controllo delle opere

- Art. 22 Inizio dei lavori
- Art. 23 Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni
- Art. 24 Ultimazione dei lavori, dichiarazione di abitabilità o di agibilità

TITOLO II

Prescrizioni edilizie, igienico-sanitarie, antincendio, diverse

CAPO I - Caratteristiche dei locali, prescrizioni igienico sanitarie ed edilizie

- Art. 25 Classificazione dei locali
- Art. 26 Caratteristiche dei locali
- Art. 27 Impianti speciali di aerazione
- Art. 28 Soffitti inclinati
- Art. 29 Classificazione dei piani
- Art. 30 Piani seminterrati
- Art. 31 Piani interrati
- Art. 32 Piani terreni
- Art. 33 Sottotetti
- Art. 34 Cortili e patii

- Art. 35 Chiostrine
- Art. 36 Sistemazione degli spazi interni e dei distacchi tra i fabbricati
- Art. 37 Isolamento dall'umidità
- Art. 38 Fognature
- Art. 39 Impianti sanitari minimi
- Art. 40 Rifornimento idrico e impianto di sollevamento

CAPO II - Prescrizioni antincendio

- Art. 41 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione Preventivo Nulla-Osta Vigili Fuoco
- Art. 42 Centrali Termiche
- Art. 43 Autorimesse
- Art. 44 Forni, focolai, camini, condotte di calore, canne fumarie

CAPO III - Norme relative all'isolamento termico degli edifici

- Art. 45 Isolamento termico
- Art. 46 Verifiche dell'isolamento termico, licenze di abitabilità

CAPO IV - Prescrizioni diverse

- Art. 47 Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti
- Art. 48 Fabbricati in zona rurale
- Art. 49 Impianti per lavorazioni insalubri
- Art. 50 Edifici ed ambienti con destinazioni particolari
- Art. 51 Eliminazione barriere architettoniche
- Art. 52 Parcheggi
- Art. 53 Protezione dell'ambiente
- Art. 54 Decoro generale
- Art. 55 Tabelle stradali e numeri civici
- Art. 56 Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici
- Art. 57 Uscite dalle autorimesse e rampe
- Art. 58 Zoccolature
- Art. 59 Elementi aggettanti
- Art. 60 Intercapedini
- Art. 61 Coperture
- Art. 62 Recinzioni
- Art. 63 Mostre vetrine insegne
- Art. 64 Marciapiedi e porticati
- Art. 65 Zone verdi e parchi
- Art. 66 Cassette per corrispondenza

CAPO V - Norme relative alle aree scoperte

- Art. 67 Manutenzione delle aree
- Art. 68 Depositi su aree scoperte

CAPO VI - Norme di buone costruzioni

- Art. 69 Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni
- Art. 70 Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

CAPO VII - Uso di suolo, spazio e servizi pubblici

- Art. 71 Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico
- Art. 72 Rinvenimenti e scoperte
- Art. 73 Discariche e uso di acque pubbliche

CAPO VIII - Garanzia della pubblica incolumità

- Art. 74 Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori
- Art. 75 Ponteggi e scale di servizio
- Art. 76 Scarico dei materiali demolizioni nettezza delle strade adiacenti ai cantieri
- Art. 77 Responsabilità degli esecutori di opere
- Art. 78 Rimozione delle recinzioni

TITOLO III

Lottizzazioni di aree a scopo edificatorio

- CAPO I Domanda convenzione autorizzazione esecuzione
- Art. 79 Domanda di lottizzazione e documenti a corredo
- Art. 80 Proposta di convenzione
- Art. 81 Oneri sostitutivi della cessione di aree e della esecuzione delle opere per l'urbanizzazione secondaria
- Art. 82 Procedura per la attuazione della lottizzazione
- Art. 83 Validità della autorizzazione per le lottizzazioni
- Art. 84 Opere di urbanizzazione o di allacciamento a pubblici servizi. Progetti relativi. Esecuzioni. Controlli.
- Art. 85 Penalità per inadempienza da parte del lottizzante
- Art. 86 Svincolo della cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di urbanizzazione
- Art. 87 Concessioni edilizie nella lottizzazione

CAPO II - Compilazione d'ufficio dei progetti di lottizzazione

Art. 88 - Compilazione d'ufficio dei progetti di lottizzazione

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

- Art. 89 Sanzioni
- Art. 90 Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti
- Art. 91 Disposizioni transitorie

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

Norme generali

Art.1 - Oggetto del regolamento edilizio

Il presente regolamento disciplina ogni attività urbanistica sul suolo e sottosuolo del territorio comunale diretta alla realizzazione di nuove costruzioni, conservazione e modificazione del patrimonio urbanistico esistente, formazione di piani urbanistici e di lottizzazioni ed attuativi di iniziativa privata, realizzazione di opere di urbanizzazione, ed in genere l'esecuzione di opere che modifichino in qualsiasi modo l'ambiente urbano e quello naturale, eccezione fatta per le normali opere di trasformazione agricola.

Art. 2 - Richiamo a disposizioni generali di legge.

Disponendo l'art. 871 del Codice Civile che "le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali", per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia.

In particolare si richiama: la legge urbanistica n. 1150 del 17.8.1942, modificata ed integrata con leggi n. 765 del 6.8.1967, n. 1187 del 19.11.1968, n. 10 del 28.1.1977, n. 457 del 5.8.1978, le norme concernenti il pagamento del contributo concessorio afferente le opere di urbanizzazione e il costo di costruzione, la legge 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni sulle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia; la legge n. 122 del 24.03.1989 relativa ai parcheggi ed alle aree urbane, il DPR 22.04.1994 n. 425 Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto, la legge 04.12.1993 n. 493 contenente disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia, il D.L. n. 310 del 26.07.1995 contenente misure urgenti per il rilascio dell'edilizia privata. L'entrata in vigore di nuove norme di legge Statali o regionali attinenti alle materie considerate dal presente regolamento comporta l'adeguamento automatico del testo regolamentare senza che ciò costituisca variante al regolamento stesso.

CAPO II

Commissione edilizia

Art. 3 - Attribuzione della commissione edilizia

La commissione edilizia dà parere al sindaco:

- a) sull'interpretazione e sulle eventuali proposte di modifica del presente regolamento;
- b) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;
- c) sui progetti delle opere soggette a concessione di cui allo art. 6;
- d) in via preliminare su progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza;
- e) su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori;
- f) sul rinnovo delle concessioni.

La commissione esprime parere sulla legittimità delle opere in esame, sul valore architettonico, sul decoro e sull'ambientazione delle opere nel rispetto dell'espressione artistica, al fine del miglioramento funzionale e formale dell'abitato, nonchè sulla rispondenza del patrimonio edilizio e dei servizi pubblici alle necessità d'uso.

Art. 4 - Composizione della commissione edilizia

La commissione edilizia è composta:

- a) dal sindaco che la presiede;
- b) dall'assessore all'urbanistica, che è delegato a presiedere in caso di assenza del Sindaco;
- c) dal Capo dell'Ufficio tecnico comunale;
- d) da due consiglieri comunali, uno della maggioranza e uno della minoranza designati dal consiglio comunale:
- e) da un ingegnere e da un architetto, scelto dal consiglio comunale su terne segnalate dai rispettivi Ordini professionali provinciali;
- f) dal comandante dei vigili del fuoco o da un suo rappresentante.

I commissari di cui alle lettere d) e), durano in carica tre anni e saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Per gli affari di speciale importanza il sindaco può invitare ad assistere alle adunanze anche persone notoriamente esperte nei problemi trattati allo scopo di esprimere parere.

Art. 5 - Funzionamento della commissione edilizia

La commissione edilizia si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Sindaco. Le adunanze sono valide quando interviene almeno la metà più uno dei commissari. I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti. Il presidente designa tempestivamente tra i commissari i relatori dei singoli progetti. I componenti della commissione edilizia non potranno presenziare all'esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati o comunque a cui siano interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

Le funzioni di segretario della commissione edilizia saranno esercitate da un impiegato del comune all'uopo designato dal sindaco per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati dal presidente.

Il segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla commissione sulle domande esaminate e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura "esaminato dalla commissione edilizia", completata dalla data e dal visto del presidente o da un commissario da lui delegato.

CAPO III

Concessione

Art. 6 - Opere soggette a concessione

Le seguenti opere, permanenti, semipermanenti o temporanee, sia pubbliche che private ad eccezione di quelle pubbliche comunali, sono soggette a concessione:

a) opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato) e secondaria, (asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici per servizi religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio e alla distribuzione dei rifiuti solidi e liquidi; aree verdi di quartiere) viabilità poderale o di bonifica, strade private;

- b) nuove costruzioni;
- c) ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione totale e parziale di fabbricati;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) modifiche di destinazione d'uso anche parziali di immobili, ad eccezione dei casi esclusi dalle leggi vigenti;
- f) costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature;
- g) installazione di elettrodotti, gasdotti, linee telefoniche con carattere di servizi generali e relativi manufatti;
- h) servizi per la somministrazione del carburante per veicoli a motore;
- i) installazione di impianti di riscaldamento, condizionamento, ventilazione ed opere inerenti (vedi legge n. 373 n. 30 del 30 aprile 1976 e legge n.10 del 9.01.1991) con le eccezioni previste dalla normativa vigente;
- 1) apertura e coltivazione di miniere, cave e torbiere.

Per ristrutturazione edilizia (di cui al punto d), deve intendersi l'insieme di interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

La concessione è onerosa. Si ottiene cioè attraverso la corresponsione al comune da parte del richiedente di un contributo, che si determina in base a quanto stabilito dagli articoli 3, 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e all'art. 9 della legge 25.3.1982 n. 94.

La legge, 10/77 poi, all'art. 10 detta norme particolari per la determinazione del contributo per le opere o gli impianti non destinati alla residenza.

La concessione è altresì gratuita per quei casi previsti dall'art. 9, della legge citata, mentre è onerosa solo per la parte che corrisponde ai soli oneri di urbanizzazione nei casi previsti dall'art. 7 della medesima legge. In questo caso il richiedente dovrà stipulare una convenzione con il comune, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della legge 10/1977.

Art. 7 - Opere soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e le disposizioni vigenti, salvo quanto diversamente previsto nel successivo art.8:

- a) opere di manutenzione straordinaria;
- b) opere di manutenzione ordinaria eseguite negli stabili vincolati dalle leggi n. 1497 e n. 1089 del 1939;
- c) opere di restauro e di risanamento conservativo;
- d) opere di rivestimento e coloritura di prospetti esterni che prevedano modifiche di preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori;
- e) apposizione di tende aggettanti su spazio pubblico, collocazione di insegne, mostre, vetrine per negozi, di tabelle o cartelli, di lumi, di cartelloni od oggetti a scopo di pubblicità;
- f) apertura e modifica di accessi sulle fronti stradali o su aree pubbliche che non comportino alterazioni nel corpo del fabbricato;
- g) opere per allacci di energia elettrica, gas, telefono, ecc.;
- h) varianti in corso d'opera di cui all'art. 15 della legge 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) abbattimento di alberi in parchi e giardini privati e in complessi alberati di valore ambientale;
- l) edificazione di cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;
- m) demolizioni totali o parziali di fabbricati e manufatti, scavi e rinterri e modifiche al suolo pubblico e privato, opere e costruzioni sotterranee, muri di sostegno e rilevati in genere;
- n) manufatti costruiti da strutture trasferibili, precarie e gonfiabili, che non richiedono allacciamento a pubblici servizi;
- o) occupazioni di suolo mediante depositi di materiale, relitti, rottami, esposizione a cielo libero di merci.

Le opere di cui ai punti a) b) c) sono così definite:

- 1) per interventi di manutenzione straordinaria devono intendersi le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. In particolare sono interventi di manutenzione straordinaria:
- apertura, chiusura o modificazione delle porte interne; apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre solo se ciò costituisce ripristino della preesistenza;
- consolidamento di strutture verticali e rifacimento di solai di calpestio, scale e coperture, con divieto di modificare le quote d'imposta. Il consolidamento o la sostituzione di tali parti strutturali non deve comportare alterazioni allo stato dei luoghi, né planimetricamente, né quantitativamente rispetto alle superfici utili ed ai volumi esistenti;
- demolizioni e ricostruzioni di tramezzi interni, sempreché le opere richieste non comportino modifiche alla situazione planimetrica, ad eccezione degli spostamenti e creazione di servizi (ad esempio bagni, cucine, ecc.);
- opere costituenti pertinenze degli edifici che non comportino, comunque, aumento di volume e superfici utili. Costituiscono pertinenze degli edifici le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'edificio stesso. Sono, ad esempio, pertinenze le autorimesse, le recinzioni, i cortili, i giardini, gli impianti sportivi privati, i locali immondizia, i posti auto scoperti asfaltati, le coperture di posti auto esistenti, l'impianto ascensore, le scale di sicurezza;
- realizzazione di volumi tecnici che si rendono necessari a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici.

Nel contesto degli interventi di manutenzione straordinaria l'autorizzazione edilizia non è richiesta per le opere interne (p. es. eliminazione di una parete) che rispondono ai requisiti di cui all'art. 26 L. 28.2.1985 n° 47 e successive modifiche ed integrazioni.

- 2) per interventi di manutenzione ordinaria, devono intendersi le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ossia quelli che riguardano in particolare:
- demolizione o ricostruzione totale o parziale di pavimenti ed intonaci e loro coloritura;
- rifacimento o sostituzione di infissi interni ed esterni;

- impianti per servizio ascensori, come idraulico, fognante, acque meteoriche, illuminazione, riscaldamento, ventilazione, semprechè non comportino creazione di nuovi volumi tecnici;
- rivestimenti e coloriture di prospetti esterni, semprechè eseguiti senza modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori;
- 3) sono interventi di restauro e di risanamento conservativo le opere rivolte a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, consentendo destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Art. 8 - Lavori eseguibili senza concessione o autorizzazione

I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1 giugno 1939, n.1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio della attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n 537, dell'art. 2, comma 60, legge n. 662 del 23/12/1996 e successive modifiche ed integrazioni:

a)opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b)opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

- c)occupazioni di suolo mediante deposito di materiale ed esposizioni di merci a cielo libero;
- d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o, ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- e)mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47: f)recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- g)aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h)opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i)impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l)varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino sostanzialmente i prospetti e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m)parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati;

n)opere e installazioni per la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, in applicazione del codice della strada;

La esecuzione delle opere precedenti non, subordinata alla corresponsione dei contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10. Con la legge regionale di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può peraltro essere disciplinato l'obbligo del pagamento di tali contributi nell'ipotesi di aumento del numero delle unità immobiliare o di cambio di destinazione d'uso.

Per gli interventi sopradescritti contestualmente all'inizio dei lavori, l'interessato deve presentare una denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonchè, dagli elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Le opere di cui al punto a) sono così definite:

per interventi di manutenzione ordinaria, si devono intendere le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ossia quelle che riguardano in particolare:

- demolizione o ricostruzione totale o parziale di pavimenti;
- demolizione o ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci e loro coloritura;
- rifacimento o sostituzione di infissi interni o esterni;
- impianti per servizi accessori, come idraulico, fognante, acque meteoriche, illuminazione, riscaldamento, ventilazione, sempreché non comportino creazione di nuovi volumi tecnici;
- rivestimenti e coloriture di prospetti esterni, semprechè eseguiti senza modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori.

Art. 9 - Lavori eseguibili d'urgenza

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di assoluta urgenza, indispensabili per evitare pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al sindaco e di presentare sollecitamente la domanda prescritta per ciascun caso.

Art. 10 - Domanda di concessione o di autorizzazione edilizia

La domanda di concessione o autorizzazione per eseguire i lavori, di cui ai precedenti artt. 6 e 7, deve essere indirizzata al Sindaco da parte del proprietario dell'area o da parte di chi abbia titolo per richiederla ai sensi dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. Tale domanda deve essere redatta in carta da bollo e firmata dal richiedente e dal progettista. Essa dovrà essere corredata da documentazione che illustri in dettaglio i lavori da effettuare, onde consentire l'esatta valutazione degli oneri a carico del richiedente previsti dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Nella domanda che dovrà essere corredata del titolo di proprietà, o analogo, dovranno risultare esplicitamente:

- a) l'impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio e le leggi vigenti;
- b) l'elezione del domicilio nel comune da parte del richiedente;
- c) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente ai lavori, di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza di ufficio della concessione. Progettista e direttore dei lavori, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in albi tenuti dagli ordini e dai collegi professionali della Repubblica.

Art. 11 - Documentazione a corredo della domanda

Per le opere edilizie di cui all'art. 6, a corredo della domanda è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia:

- a) corografia in scala non inferiore a 1:5.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente;
- b) planimetria quotata della località, in scala non inferiore ad 1:1.000, estesa per un raggio di almeno m 40, riportante la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali dell'immobile e lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive;
- c) planimetria del lotto in scala non inferiore ad 1:500 con la indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle recinzioni e delle eventuali aree di parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati;
- d) prospetti, piante di ogni piano e della copertura, con indicazione delle sovrastrutture (volumi tecnici), ed almeno una sezione verticale quotata in corrispondenza dell'edificio nella direzione della linea di massima pendenza del terreno, riferita ad un determinato punto fisso, per un'estensione a monte e a valle di m 20, con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione, il tutto in scala non inferiore a 1:100;
- e) eventuali particolari costruttivi, a chiarimento delle soluzioni adottate, redatti in scala opportuna.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni.

In particolare devono essere riportate le dimensioni significative esterne ed interne dell'opera, gli spessori dei muri, le altezze utili dei singoli piani, quelle totali dell'edificio, le quote altimetriche dei singoli piani, riferite ad un punto fisso scelto come origine, riportate anche in pianta, ed ogni altra misura necessaria per la lettura dell'opera progettata.

Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote riportate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonché fotografie, disegni e plastici che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

Il progetto dovrà essere inoltre corredato da una relazione contenente la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e dei colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati; dallo schema dettagliato del rifornimento dell'acqua potabile, dello scarico delle acque bianche e nere, riportati sulla planimetria del lotto.

I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cm 21x29,7.

Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro di fabbricati, saranno indicate in giallo le demolizione e gli scavi, in rosso le nuove opere.

I progetti di verde attrezzato, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici dovranno illustrare l'ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi. Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione relative a varianti di progetti già approvati.

Per le opere di cui all'art. 7 la domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere completa di ogni riferimento atto ad individuare e descrivere i luoghi ove si intenda intervenire e la natura e dimensione degli interventi stessi. Essa sarà corredata da una descrizione dello stato di fatto e da una dettagliata specificazione dei lavori da eseguire.

Le domande per il rilascio di concessione edilizia relative a nuovo impianto ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazione di servizio commerciali polifunzionali, devono contenere una documentazione di impianto acustico (art. 8 legge n. 447/95).

Art. 12 - Utilizzazione degli indici

L'utilizzazione totale dell'indice di fabbricabilità fondiaria relativo ad una determinata superficie esclude ogni successiva richiesta di altre concessioni ad edificare sulle superfici stesse, tendente ad utilizzare nuovamente detti indici, tranne in caso di demolizione e ricostruzione e indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui insistono costruzioni che si devono o si intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, devono essere comunque rispettati tutti gli indici e le prescrizioni di piano sia per le costruzioni conservate, sia per quanto riguarda le costruzioni da edificare.

Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile fra aree a diversa destinazione di zona e di uso, nonchè fra aree non con termini, ad eccezione delle aree agricole.

Quindi più terreni, comunque distanti tra di loro, ma compresi nel territorio comunale, potranno essere "accorpati" al fine del raggiungimento della superficie necessaria alla edificazione in zona agricola.

Art. 13 - Archivio delle mappe catastali

Presso l'amministrazione comunale è conservato un archivio delle mappe catastali vigenti, che viene aggiornato con i riferimenti relativi alla costruzioni via via realizzate. Ogni progetto, presentato ai fini del rilascio della concessione edilizia, deve essere corredato da mappa catastale comprendente i confini dell'area asservita ed un intorno di essa compreso in un raggio di cento metri, su cui sia riportato, a campitura piena, il profilo planimetrico del nuovo edificio.

La mappa catastale di base verrà rilasciata dall'amministrazione comunale.

Art. 14 - Procedura per la presentazione della domanda

Le domande di concessione e di autorizzazione, corredate dagli atti e dai documenti di cui al precedente art. 11, devono essere presentate alla competente autorità comunale la quale, dopo aver controllato che gli atti e i documenti a corredo siano tutti quelli elencati nella domanda ed indicati nel presente R.E., previo pagamento delle tasse edilizie prescritte l'accoglie e rilascia al richiedente apposita ricevuta con l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla domanda e la data del ricevimento. L'autorità comunale non può accogliere la domanda non corredata dai documenti richiesti dal presente regolamento; in tal caso l'organo preposto indica all'interessato i documenti mancanti.

Art. 15 - Istruttoria preliminare dei progetti

Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l' istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento dove richiedere, entro il termine di cui sopra, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento, tenuto comunque a formulare la proposta e a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.

Art. 16 - Rilascio della concessione

La concessione edilizia, rilasciata, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. precedente, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente anche il termine di cui sopra, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il Commissario ad acta non può richiedere il parere della commissione edilizia. Il sindaco od il commissario ad acta autorizza l'esecuzione dei progetti approvati, eventualmente condizionata dalle osservazioni di speciali modalità, mediante il rilascio della concessione, alla quale deve essere allegata copia dei disegni di progetto debitamente vistati. Il rilascio della concessione è subordinata alla consegna da parte del richiedente di:

- ricevuta attestante l'eventuale pagamento del contributo concessorio di cui alla legge n. 10/77, ove richiesto:
- eventuali atti d'obbligo prescritti dal regolamento edilizio o dalla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia;
- autorizzazione del Genio Civile ai sensi della legge n. 64/74.

L'eventuale dissenso del sindaco dal parere espresso dalla commissione edilizia deve essere motivato. Nel caso in cui tale dissenso da luogo al rilascio della concessione edilizia nella concessione stessa dovrà essere annotato il parere difforme della commissione edilizia.

Copia della concessione deve essere inviata alle autorità competenti per territorio e materia e pubblicata secondo le disposizioni vigenti in modo che chiunque possa prenderne visione presso gli uffici comunali.

Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che ne giustifichino il nuovo esame.

Art. 17 - Validità della concessione

La concessione è sempre rilasciata con riserva dei diritti dei terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia. E' personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al quale è intestata. Essa, secondo quanto stabilito al 6 comma dell'art. 4 della legge 10/77, è trasferibile ai successori o aventi causa, dietro richiesta di voltura.

La concessione non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed Š irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e le sanzioni previste dalla medesima legge.

Art. 18 - Durata, decadenza, rinnovo e revoca della concessione

Secondo quanto esposto nel 4 comma dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977 n 10, il termine per l'inizio dei lavori relativi alla concessione non può essere superiore ad un anno, mentre il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui funzionamento sia previsto in più esercizi finanziari.

La concessione si intende decaduta quando, ad un anno dal rilascio, le opere a cui si riferisce risultino non iniziate o sospese da più di 180 giorni.

Prima della scadenza del termine suddetto potrà essere richiesto, una tantum, il rinnovo della concessione che il sindaco potrà concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione riguarderà la parte non ultimata.

La concessione decade:

- 1) quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al comune;
- 2) quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetti alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;
- 3) quando il titolare della concessione contravvenga a disposizioni generali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nella concessione, o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuto nuova concessione.

Art. 19 - Deroghe

Nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e previa delibera del consiglio comunale, il sindaco, sentita la commissione edilizia, può rilasciare concessione in deroga a norme del presente regolamento e del vigente strumento urbanistico, limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, e il rilascio della concessione Š subordinata al nulla-osta preventivo della regione. Non sono comunque derogabili le norme relative agli indici di fabbricabilità.

Art. 20 - Responsabilità

Il proprietario titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, siano tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti, e ciascuno per la parte di sua competenza, dell'osservanza delle norme generali di legge e dei regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella concessione. si richiama in particolare l'osservanza dell'art. 6 della legge 28/2/1985 n 47 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 - Pagamento del contributo per la concessione

Nei casi previsti dalla legge in cui la concessione è onerosa, il contributo da corrispondere in generale si compone di due quote: una commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed una commisurata al costo di costruzione (art. 5 e 6 legge 10 e successive modifiche ed integrazioni).

La quota di contributo commisurata all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune (art. 11 legge 10). La quota di contributo commisurata al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere (art. 11 legge 10).

Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo è ridotto alla sola quota commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione qualora il concessionario si impegni, a mezzo di convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo di cui all'art. 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dall'art. 14 legge 14.02.1988 n. 47. Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione in luogo del pagamento della quota predetta; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime (art.7 legge n. 10/1977). Per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi, il contributo da corrispondere è pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e all'incidenza delle opere necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (art.10 legge n.10. 1977) Per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, il contributo da corrispondere Š pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, e di una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione (art. 10 legge n. 10/1977).

La concessione è gratuita nei casi previsti dall'art. 9 della legge 28 Gennaio 1977 n. 10.

Qualora le destinazioni d'uso delle opere non residenziali - industriali, artigianali, turistiche - indicate nei commi precedenti, nonchè di quelle nelle zone agricole di cui all'art. 9,lettera a), legge n. 10/1977, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione Š dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione (art. 10 legge n. 10/1977).

CAPO IV

Esecuzione e controllo delle opere

Art. 22 - Inizio dei lavori

La realizzazione delle nuove costruzioni dovrà attenersi ad allineamenti e a capisaldi altimetrici che devono essere riportati sul progetto per consentire all'amministrazione comunale le verifiche che riterrà opportune.

Art. 23 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle vigenti leggi e dal presente regolamento edilizio e a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire, nonchè ai disegni di progetto in base ai quali e stata rilasciata la concessione, è assicurata dal controllo esercitato dal comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti. A tal uopo la concessione e i suoi allegati, o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso al sindaco entro le 48 ore successive. Questi disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e a spese dell'intestatario della concessione. Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

Art. 24 - Ultimazione dei lavori, dichiarazione di abitabilità o di agibilità

Affinché, gli edifici, o parti di essi, indicati nell'art. 220 del regio decreto 27.7.1934, n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. E' altresì richiesto per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, una documentazione di previsione di impatto acustico (art. 8 legge n. 447/95).

Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata. In tal caso, l'autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l'ispezione di cui sopra, e eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

Il termine di cui sopra fissato per il rilascio del certificato di abitabilità, può essere interrotto una sola volta dall'amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.

Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.

TITOLO II

Prescrizioni edilizie, igienico-sanitarie, antincendio, diverse

CAPO I

Caratteristiche dei locali, prescrizioni igienico sanitarie ed edilizie

Art. 25 - Classificazione dei locali

Sono locali di abitazione quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone. I locali sono classificati secondo le seguenti categorie:

- A.1 soggiorno, pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;
- uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici.
- A.2 negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre;
- laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;
- officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio,
- o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;
- parti di autorimesse in cui vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
- magazzini, depositi o archivi dove la prevalenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.

- S.1 servizi e bagni negli edifici di abitazione individuale o collettiva, nei complessi scolastici e di lavoro.
- S.2 a) scale che collegano più di due piani;
- b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di superficie o 8 metri di lunghezza;
- c) magazzini e depositi in genere;
- d) autorimesse di solo posteggio;
- e) salette di macchinari che necessitano di avviamento o di scarsa sorveglianza;
- f) lavanderie, stenditoi e legnaie.
- S.3 a) disimpegni inferiori a 10 mg;
- b) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq;
- c) vani scala colleganti solo due piani;
- d) salette macchine con funzionamento automatico, salvo le particolari norme degli enti preposti alla sorveglianza di impianto e gestione.
- I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a giudizio dell'amministrazione, su parere della commissione edilizia.

Art. 25 - Caratteristiche dei locali

Fatte salve le disposizioni specifiche per particolari ambienti di lavoro, ovvero per locali aerati artificialmente di cui al successivo articolo di norma:

1 - i locali di categoria A devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni. In particolare per i locali di categoria A.1, l'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie vetrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Le dimensioni dei locali adibiti alla residenza devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:

- a) per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14 per i primi 4 abitanti ed a mq 10 per ciascuno dei successivi;
- b) le stanze di abitazione non devono avere superficie inferiore a mq 9; se esse sono destinate a stanze da letto per due persone la loro superficie non può invece essere inferiore a mq 14;
- c) ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14; il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli;
- d) l'alloggio monostanza deve avere superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28 se per una persona e non inferiore a mq 30 se per due. Per tutti gli altri locali, di categoria A2, fatte salve le disposizioni specifiche, la estensione planimetrica minima non può essere inferiore a mq 30. L'altezza minima dei locali di categoria A.1, non deve essere inferiore a metri 2,70; per la categoria A.2 non deve essere inferiore a metri 3,50, aumentabile a metri 4,50 qualora sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100;
- 2 i locali di categoria S (tranne le centrali termiche) possano ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi. Il rapporto tra superficie delle finestre e quella dei pavimenti deve essere non inferiore a 1/12; in nessun caso la dimensione minima della finestra può essere minore di mq 0,4.

Le dimensioni minime dipendono dalla particolare attribuzione dei locali; l'altezza minima consentita è di metri 2,40, con la eccezione dei locali destinati a cantina e garage, per i quali l'altezza minima consentita è metri 2,00.

I locali di categoria S.1 non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità edilizie con più servizi igienici di cui almeno uno deve avere le caratteristiche precedenti e gli altri l'accesso da locali cui sono specificatamente attribuiti.

I cavedi dovranno avere angoli interni compresi tra 80 e 100 , potranno aerare e illuminare solo locali di categoria S.1 ed S.2; nessun aggetto interno potrà superare i 5 cm salvo la gronda che tuttavia sarà contenuta in 30 cm. Il fondo del cavedio dovrà essere lastricato per assicurare il deflusso delle acque piovane e l'accesso diretto dai locali comuni e dovrà avere una superficie minima di mq 2,13. La distanza media minima fra le pareti fronteggianti del cavedio dovrà essere di m 4,50.-

Art. 27 - Impianti speciali di aerazione

Nei casi di adozione di impianti di aerazione forzata, oppure di aria condizionata,

l'amministrazione, su parere dell'ufficio sanitario, può, caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di categoria A ed S.

Alla domanda di concessione edilizia deve essere allegato uno schema dell'impianto; prima dell'effettivo rilascio della concessione deve essere invece presentato il progetto esecutivo dettagliato dell'impianto. Il rilascio dell'autorizzazione alla abitabilità dei locali è subordinata al collaudo dell'impianto effettuato dall'ufficiale sanitario.

In casi particolari, soltanto per i locali di categoria S, possono essere consentite canne interne di ventilazione, aperte in sommità ed in basso a creazione di tiraggio naturale. Esse comportano almeno una tubazione di richiamo d'aria per i locali da ventilare. Tali canne di ventilazione possono essere ammesse solo previo parere dell'ufficiale sanitario, per particolari tipi di edificio e previa verifica in sede di progetto delle caratteristiche costruttive e di dimensionamento.

Art. 28 - Soffitti inclinati

Nel caso di soffitti non orizzontali, per la determinazione della altezza minima consentita, viene assunta la media delle altezze, che deve essere almeno uguale ai minimi sopraindicati e con un minimo assoluto di m 2,00 per i locali di categoria A.

Art. 29 - Classificazione dei piani

Sono piani abitabili quelli in cui si trovano, anche se in misura parziale, locali di categoria A.1, A.2 ed S.1.

Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di categoria S.2 e S.3, anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di categoria A.1 e A.2 appartenenti a piani abitabili sovrastanti e sottostanti, ed a condizione che tali espansioni non eccedano 1/10 della superficie complessiva del piano superiore o inferiore.

Art. 30 - Piani seminterrati

Eventuali locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o del terreno circostante l'edificio possono essere utilizzati per destinazioni di categoria A.2 purchè: l'altezza netta sia non inferiore a m 2,70, la quota del soffitto sia in media m 1,40 più alta della quota del marciapiede; esista una intercapedine con cunetta più bassa del pavimento e con larghezza pari ad un terzo della sua altezza; il pavimento posi su un vespaio aerato e la falda freatica o la quota di massima piena della fognatura di scarico risultino, attraverso una relazione con calcoli ed elaborati da sottoporre al parere dell'amministrazione comunale, al di sotto del piano di posa del vespaio.

Art. 31 - Piani interrati

Eventuali locali il cui soffitto sia più basso del marciapiede o del terreno circostante, possono essere utilizzati per destinazioni accessorie quali cantine, depositi, magazzini, autorimesse e impianti tecnici a servizio dell'edificio. L'altezza minima dei piani interrati sarà determinata in base alle specifiche destinazioni d'uso.

L'aerazione può essere forzata e naturale; in tale ultimo caso essa deve essere ottenuta mediante aperture in comunicazione con intercapedini fognate di idonea dimensione.

Art. 32 - Piani terreni

I piani terreni, qualora siano destinati a negozi, laboratori o pubblici esercizi debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) altezza minima di m 3 misurata dal piano di pavimento al soffitto o all'intradosso della volta, a 2/3 della monta;
- b) sotterranei o vespai aerati in tutta la loro estensione;
- c) vano di porta, vetrina o finestra all'aria libera, di una superficie minima complessiva pari a 1/8 della superficie degli ambienti con apertura a riscontro o areazione forzata nei locali aventi una lunghezza superiore a m 7;
- d) la disponibilità di un gabinetto per ogni locale.

Art. 33 - Sottotetti

I vani sotto le falde del tetto, comprese le intercapedini di isolamento delle coperture, non devono avere altezze medie eccedenti i 2,20 m, lucernai di illuminazione di superficie maggiore di mq 0,40 e non possono essere utilizzati che come depositi occasionali.

Sono ammessi sottotetti abitabili, a condizione che l'altezza non sia inferiore a 2,70 e che l'isolamento della copertura sia realizzato con intercapedini e con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti; in ogni caso le intercapedini di isolamento, che devono avere una altezza non superiore a m 0,50, devono essere inaccessibili. Nel caso di sottotetto abitabile valgono le stesse prescrizioni degli altri piani superiori al piano terra.

La dichiarazione di abitabilità e agibilità è condizionata al rilievo delle temperature da parte dell'ufficiale sanitario.

In corrispondenza alla copertura dei soli volumi tecnici, la consistenza dei quali deve essere commisurata al numero degli alloggi serviti, sono ammessi lucernai di dimensioni maggiori di quelle indicate al primo comma del presente articolo.

Art. 34 - Cortili e patii

Gli edifici debbono di norma corrispondere a schemi aperti.

Sono eccezionalmente consentite soluzioni a grandi cortili chiusi purchè la normale libera tra pareti fronteggianti sia il doppio dell'altezza di ciascun corpo di fabbrica.

La normale condotta dal mezzo di ciascuna finestra di ambienti di abitazione deve avere una dimensione libera minima di m 10.

Sono ammesse rientranze nei perimetri dei cortili quando la loro profondità sia pari al lato aperto sul cortile stesso. Non sono consentite nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritti. L'uso del parcheggio coperto o autorimessa in cortile è consentito ove intervenga il nullaosta dell'autorità sanitaria e dei vigili del fuoco. Non sono consentiti muri di recinzione di zone di cortile, se non completamente traforati o traslucidi, e per l'altezza del solo piano terreno.

Negli edifici ad un solo piano e nelle case unifamiliari, anche se a schiera, è consentita la soluzione a patio.

Art. 35 – Chiostrine

E' permessa la costruzione di chiostrine allo scopo soltanto di dare aria e luce a scale, servizi igienici, corridoi, ripostigli, disimpegni, esclusa ogni altra destinazione di ambienti.

In tali chiostrine la normale libera misurata tra una finestra e il muro opposto deve avere la seguente misura minima:

- m 3 per pareti opposte di altezza fino a 12 m;
- m 3,50 per pareti opposte di altezza da m 12 a m 18;
- m 4 per pareti opposte di altezza oltre m 18.

Art. 36 - Sistemazione degli spazi interni e dei distacchi tra i fabbricati

Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune. Le chiostrine debbono essere praticabili ed aerate dal basso mediante comunicazione diretta con spazi aperti e cortili. Negli spazi interni, ad eccezione delle chiostrine, sono ammesse parziali sistemazioni a giardino; tutte le altre superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.

I distacchi esistenti tra i fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi e rampe di accesso a parcheggi. Le opere di cui all'art. 2 della legge 9.1.1989 n. 13 relative al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, possono essere realizzate in deroga alle distanze previste dal R.E, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni di uso comune più fabbricati.

In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.

Art. 37 - Isolamento dall'umidità

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo.

I locali di categoria A1 e S1 a piano terra devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aerato, con almeno 50 cm di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento. Per i locali di categoria A2 può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm di spessore ed il piano di calpestio deve risultare 30 cm sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedini come nei casi di cui al precedente art. 30.

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno. I pavimenti dei locali di categoria A1 e S1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.

Art. 38 - Fognature

Non è consentita la costruzione di pozzi neri ed impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di concessione e di lottizzazione a scopo edilizio, devono essere previsti sistemi di convogliamento con depurazione delle acque luride; gli scarichi devono essere convogliati, a mezzo di tubazioni munite di sifoni ispezionabili a chiusura ermetica, all'innesto della fognatura per le acque nere o, in mancanza di questa, in fosse settiche scaricantesi di dimensioni proporzionate all'edificio, secondo le prescrizioni dell'amministrazione comunale, poste almeno a m 1,00 dal perimetro dell'edificio e a m 10 da pozzi e prese idriche.

Tutte le tubazioni delle acque nere devono essere dotate di ventilazione primaria e secondaria con condutture di aerazione aperte fino alla copertura.

Negli spazi interni degli edifici e negli spazi di qualsiasi genere le acque meteoriche devono essere raccolte e smaltite a mezzo della fognatura; in mancanza di queste, a mezzo di pozzi perdenti, oppure di canalizzazioni scoperte verso la campagna.

Queste non dovranno mai essere su suolo stradale pubblico.

L'immissione di nuove condotte di scarico nelle fognature e nei canali pubblici può avvenire soltanto dopo aver ottenuto speciale autorizzazione dall'amministrazione comunale.

Art. 39 - Impianti sanitari minimi

Per ciascun alloggio almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, lavabo, doccia o vasca da bagno, a chiusura idraulica. I w.c. devono essere dotati di sifone allacciato alla canna di ventilazione. E' prescritta almeno una canna fumaria.

Art. 40 - Rifornimento idrico e impianto di sollevamento acqua

Ogni fabbricato deve essere fornito di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento in ogni alloggio.

Nelle zone prive di acquedotto comunale l'acqua di uso domestico può essere prelevata da pozzi privati, ma in tal caso deve risultare potabile dall'analisi dei laboratori d'igiene competenti e l'uso deve essere garantito dall'autorità sanitaria.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente agli edifici devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto. Per l'esercizio degli impianti di sollevamento di acqua (autoclave), è prescritta la autorizzazione preventiva da parte del comune, il quale ha facoltà di revocarla in ogni tempo in relazione alle particolari situazioni del servizio di distribuzione dell'acqua.

CAPO II

Prescrizioni antincendio

Art. 41 - Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione - Preventivo nulla-osta dei Vigili del Fuoco .

Nella costruzione di edifici civili destinati ad abitazione dovranno essere rispettate le norme di sicurezza antincendi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 16 maggio 1987,n. 246.

E' richiesto il preventivo nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in ogni caso previsto dalle vigenti norme ed in particolare per i seguenti edifici prima del rilascio della concessione ad edificare:

- a) edifici industriali e artigianali;
- b) edifici commerciali, magazzini e depositi;
- c) locali, edifici ed impianti pubblici e di uso collettivo;
- d) edifici di abitazione di altezza superiore a ml. 24,00;
- e) autorimesse, anche private, aventi superficie superiore a mq 100,00;
- f) edifici nei quali vi siano montacarichi;
- g) edifici nei quali vi siano ascensori con corsa superiore a ml 20,00;
- h) edifici nei quali l'impianto termico abbia potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/ora;
- i) edifici a struttura metallica.

Art. 42 - Centrali termiche

Ai fini della rispondenza degli impianti termici ai requisiti richiesti per la conformità alle disposizioni di tutte le leggi vigenti in materia, le centrali termiche dovranno rispettare le seguenti prescrizioni, differenziate a seconda della potenzialità della centrale e del tipo di combustibile usato.

- 1) Centrali termiche a combustibile liquido.
- a) <u>locali destinati a contenere i focolari :</u> in tutti gli impianti di potenzialità superiore alle 100.000 Kcal/h ai fini dell'idoneità alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico e della sicurezza, detti locali devono avere aerazione diretta dall'esterno mediante una o più aperture aventi sezione netta complessiva non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale nel caso di impianto con potenzialità fino a 1.000.000 Kcal/h o di 1/20 nel caso di impianto con potenzialità superiore con un minimo di:

0,50 mq. per impianti di potenzialità fino a 500.000 Kcal/h;

0,75 mq. per impianti di potenzialità da 500.000 Kcal/h a 750.000 Kcal/h;

1,00 mq. per impianti di potenzialità superiore a 750.000 Kcal/h.

La superficie minima ammessa per il locale, di mq. 6.

Inoltre in tutti gli impianti termici destinati a riscaldamento di ambienti, produzione di acqua calda per edifici civili, cucine e lavaggio stoviglie, sterilizzazioni e disinfezioni mediche, lavaggio biancheria e simili, distruzione rifiuti (fino a 1-t/giorno), forni da pane e forni di altre imprese artigiane trattanti materiali non combustibili nè infiammabili (definiti ai sensi della legge 25.7.56, n. 860), con esclusione di quelli inseriti in cicli di produzione industriale (raffinerie di petrolio, industrie chimiche e tessili, ecc.) devono essere applicate le norme di sicurezza ai fini della prevenzione incendi di cui alla Circ. Min. Int. 73/1971.

Può essere destinato a contenere i focolari qualsiasi vano di un edificio oppure un fabbricato apposito, purchè, almeno una parete del locale confini con spazi a cielo libero, le strutture verticali ed orizzontali presentino una resistenza al fuoco non inferiore a 120 minuti primo, la soglia della porta del locale sia rialzata rispetto al pavimento di almeno 20 cm. e per l'altezza degli stessi 20 cm. le pareti, come pure il pavimento, siano resi impermeabili al liquido combustibile adoperato; il locale non abbia aperture di comunicazione con locali destinati ad

altro uso, compresi vani scala ed ascensore, l'accesso direttamente da spazi a cielo libero; le porte siano apribili verso l'esterno incombustibili. La posizione della centrale termica non deve essere adiacente a scale, vani ascensori o altri ambienti di importanza primaria in caso di evacuazione dell'edificio.

b) Locali destinati al deposito dei combustibili

Devono essere aerazione diretta dall'esterno mediante una o più aperture aventi sezione netta complessiva non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale, con un minimo assoluto di 50 cmq.. Dette aperture devono essere prive di serramento che ostacoli il passaggio dell'aria.

I locali per il deposito possono essere esterni all'edificio oppure interni, in quest'ultimo caso devono avere almeno una parete attestata su spazi a cielo libero.

Le pareti ed il solaio devono presentare gli stessi requisiti richiesti per quelli destinati a contenere le caldaie. La porta di accesso deve in ogni caso avere la soglia sopraelevata, in modo che il locale possa costruire bacino di contenimento di volume uguale alla capacità dei serbatoi.

Le porte, gli accessi e le comunicazioni devono avere le stesse caratteristiche prescritte per i locali caldaia.

c) Serbatoi: i serbatoi destinati al deposito di combustibili liquidi devono essere a perfetta tenuta di liquido e gas.

La capacità di ciascun serbatoio non può essere superiore a 15 mc.; possono tuttavia essere installati più di sei serbatoi, se posti all'interno, non più di tre seminterrati, di due se installati in vista.

Qualora il deposito superi detta capacità, oppure sia costituito da serbatoi installati all'aperto, si applicano le norme di cui al D.M. 31.7.34.

I serbatoi devono corrispondere alle caratteristiche specificate nella circ. Min. Int. 73 del 29.7.71.

2) Centrali termiche a Gas di Rete

Si considera gas di rete il gas prodotto della distillazione del carbon fossile, il gas prodotto dal "craking" di oli combustibili o di oli leggeri, il gas costituito da metano puro o miscelato con aria ed il gas comprendente la miscela di propano e aria.

Tutti gli impianti di potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (la potenzialità dell'impianto è data dalla somma delle potenzialità dei singoli apparecchi installati nello stesso locale), destinati al riscaldamento centralizzato di edifici, alla produzione di acqua calda per edifici civili, a forni da pane e forni di altri laboratori artigiani, a cucine e lavaggio stoviglie, al lavaggio biancheria e sterilizzazione, ad incenerimento di rifiuti (fino ad 1 t/g) devono osservare le seguenti disposizioni:

a) <u>Ubicazione ed aereazione</u>: gli impianti dovranno essere installati preferibilmente in locali fuori terra e di facile accesso.

Detti locali dovranno essere separati da locali attigui e senza comunicazione con essi, essere costruiti con materiali tali da impedire ogni infiltrazione di gas e aventi una resistenza al fuoco di

almeno 120 minuti; dovranno essere permanentemente aerati con afflusso di aria sia per la combustione del gas che per il ricambio.

L'afflusso dell'aria deve avvenire attraverso aperture ricavate su pareti esterne di superficie minima pari a S = Q+100, (S = cm - Q = Kcal/h, potenza al focolare dell'impianto).

L'area per la combustione può essere adotta anche tramite tubazioni la cui portata deve essere di 1.1 mc/h per ogni 1000 Kcal/h di potenza termica al focolare.

I locali non devono risultare sottostanti a cinema, teatri, sale di riunione, autorimesse, scuole, chiese.

b) <u>accessi</u>: l'accesso deve avvenire da aree a cielo scoperto oppure attraverso disimpegno aerato direttamente dall'esterno a mezzo di aperture della superficie minima complessiva di 0,50 mg.

Il vano di accesso deve essere munito di porta a chiusura automatica, apribile verso l'esterno, a tenuta di fumo e con resistenza al fuoco pari a 30 minuti primi.

c) <u>Dimensioni</u>: la distanza minima fra le pareti del locale e la caldaia non deve essere inferiore a m. 0,60. La distanza fra la faccia della caldaia in corrispondenza al bruciatore e la parete prospiciente non deve essere inferiore a m. 1,30.

La distanza fra la superficie superiore della caldaia ed il soffitto del locale non deve essere inferiore a m. 1,00, comunque l'altezza minima del locale non deve essere inferiore a m. 2,50.

- d) <u>Locali seminterrati e interrati</u>: le centrali termiche specificate al punto 1) possono essere realizzate anche in locali ubicati al piano seminterrato ed al primo piano interrato, a condizione che:
- il locale caldaia del piano seminterrato, oltre a rispettare le condizioni previste ai punti precedenti, presenti la superficie di aerazione sulla parete esterna maggiorata del 50%;
- il locale del primo piano interrato, oltre a rispettare le condizioni previste ai punti precedenti, presenti almeno una parete con le aperture su una intercapedine di larghezza non inferiore a m. 0,60 e la superficie di aereazione su detta parete maggiorata del 50%.

L'intercapedine dovrà essere sufficientemente ventilata, onde consentire l'afflusso di aria al locale; inoltre non dovrà essere attraversata da tubazioni di adduzione gas a meno che, non siano poste in guaina aperta alle due estremità comunicanti con l'esterno.

Art. 43 - Autorimesse

Tutte le autorimesse sono soggette alle norme e prescrizioni di cui al D.M. 31.7.34, alle successive Circolari emanate dal Ministero dell'Interno, al D.M. 20.11.81.

Art. 44 - Forni, focolai, camini, condotte di calore, canne fumarie

Quando occorra attraversare con conduttori di calori o di fumo un solaio od altra parte di fabbrica che possa incendiarsi, si debbono impiegare tubi di ferro o di altri metalli, rivestiti da altro tubo incombustibile ed isolati dalle parti combustibili. Le canne fumarie devono essere prolungate per almeno 1 m. al disopra del tetto o terrazza.

La fuoriuscita secondo di fumi deve verificarsi a non meno di 10 m. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica.

I camini degli impianti artigianali od industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute idonee ad evitare inquinamento atmosferico dall'ufficiale sanitario, nonchè, dai vigili del fuoco, per quanto di competenza.

CAPO III

Norme relative al risparmio energetico negli edifici

Art. 45 - Isolamento termico

Ai sensi dell'art.25 della legge 10/91 sono soggetti alla regolamentazione dell'isolamento termico tutti gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso.

Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente articolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5 Agosto 1978 n. 457.

Quindi nei casi anzidetti in cui è obbligatoria la verifica termica dell'immobile, il proprietario o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, il progetto delle opere previste che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della vigente normativa.

Art. 46 - Verifiche dell'isolamento termico, licenze di abitabilità

E' fatto obbligo alle figure professionali preposte di rilasciare una dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti. In mancanza di tali elementi il Sindaco non potrà rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità.

CAPO IV

Prescrizioni diverse

Art. 47 - Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

Nei fabbricati esistenti debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili.

Tali migliorie comprendono almeno l'eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni e la dotazione, per ogni unità di abitazione, di un locale igienico aerato secondo le norme di cui ai precedenti articoli. L'ufficiale sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazione che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile.

Art. 48 - Fabbricati in zona rurale

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione. In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per gli animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione, è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Tutti i locali non computati nella cubatura residenziale devono avere accesso diretto dallo esterno e non possono avere apertura in diretta comunicazione con locali di abitazione. Le distanze minime delle finestre dell'abitazione rurale dai fabbricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti a stalle o simili è di m 10,00.

E' fatto divieto di adibire locali di abitazione alla manipolazione dei prodotti del fondo. Per tale operazione il proprietario del fondo dovrà provvedere i locali necessari.

I locali destinati ad uso porcile, pollaio, conigliera ed in generale al ricovero degli animali dovranno, in ogni caso, essere separati dalle abitazioni.

I ricoveri per animali non dovranno prospettare sulla pubblica via, dalla quale disteranno almeno m 10,00, oltre alle distanze fissate dal D.M. 1.4.1968 a protezione del nastro stradale.

L'altezza delle stalle dal pavimento al soffitto deve essere non inferiore a m 3,00; esse debbono avere cubatura non inferiore a mc 15,00 per ogni grosso capo di bestiame e a mc 10,00 per il bestiame minuto e debbono essere ventilate e aerate. Le concimaie debbono essere costruite in conformità delle prescrizioni del R.D.L. 1.12.1930, n. 1862 modificato dalla legge 25.6.1931, n. 925, nonchè degli artt.233 e segg. del T.U. della legge sanitaria 27.7.1934, n. 1265. Tali concimaie dovranno distare da pozzi, acquedotti e serbatoi come da qualunque abitazione almeno m 30,00.-

Art. 49 - Impianti per lavorazioni insalubri

Gli impianti per lavorazioni insalubri di cui al T.U. delle leggi sanitarie devono essere dislocati in conformità alle disposizioni del citato T.U. e sottostanno oltre alle norme del presente regolamento, a quelle previste nelle leggi particolari relative.

Art. 50 - Edifici ed ambienti con destinazioni particolari

Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali, case di cura, fabbricati per uso industriale e commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi, magazzini e depositi di merci, impianti sportivi, ecc. sono soggetti, oltre che alle norme prescritte nel presente regolamento, a quelle previste nelle leggi particolari relative.

Art. 51 - Eliminazione barriere architettoniche

Le progettazioni relative alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici(nell'uno e nell'altro caso destinati ad uso abitativo o non abitativo), compresi anche quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agricola, dovranno essere adeguate alle prescrizioni tecniche contenute nel D.M. 14/6/1989 n. 236, regolamento di attuazione dell'art. 1 L. 9/1/1989 n. 13 contenente disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Nelle progettazioni esecutive delle opere edilizie di opere pubbliche o di godimento pubblico e in sede delle rispettive approvazioni vanno osservate le prescrizioni contenute negli art. 27 e 28 della legge 30.3.1971 n. 118 e nel regolamento di attuazione della medesima legge approvato con D.P.R. 27/4/1978, n. 384. Nella progettazione di edifici con destinazione residenziale ricadenti nell'ambito dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, ovvero di edifici residenziali per i quali siano previsti contributi o agevolazioni da parte dello Stato, della regione o di altri enti pubblici, dovranno inoltre essere adottati gli accorgimenti necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 17 del D.P.R. 17.4.1978, n. 384.

Art. 52 - Parcheggi

Nelle nuove costruzioni, comprese anche le ricostruzioni, devono essere riservati spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq per ogni 10 mc di costruzione destinata ad abitazione, uffici, negozi.

Spazi per parcheggio debbono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed all'accesso degli autoveicoli.

I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne o promiscuamente.

I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio vigenti (art. 9 L. 122/1989).

Art. 53 - Protezione dell'ambiente

L'attività edilizia nell'ambiente è soggetta alle vigenti leggi sulla tutela delle cose d'interesse storico ed artistico. Anche in mancanza di vincoli regolamentari costituiti, al fine di non sconvolgere il secolare assetto urbano, il sindaco e la commissione edilizia possono adottare tutte le possibili cautele per controllare ogni proposta d'inserimento o di trasformazione nei suoi principali o secondari aspetti di massa, di linea, di colore, di materiale.

Art. 54 - Decoro generale

Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorie, gli infissi, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature tecniche quali i soggetti e i cavi per energia elettrica e i cavi telefonici, gli apparecchi d'illuminazione stradale, le antenne radio e T.V., devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro e tali da non costituire disturbo e confusione visiva.

Art. 54/bis - Decorazione e tinteggiatura La decorazione e la tinteggiatura delle facciate esterne, degli infissi, delle ringhiere e di ogni altro elemento architettonico esterno, per i fabbricati ricadenti nelle zone territoriali omogenee "A" e "B", dovranno essere indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 55 - Tabelle stradali e numeri civici

Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

Art. 56 - Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici

Il comune, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare e fare collocare, previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

Art. 57 - Uscite dalle autorimesse e rampe

Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnalate. Fra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.), deve intercorrere una distanza minima di almeno 10,00 m, misurata fra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente, eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti. Se l'uscita dalla autorimessa è costituita da una rampa, tra l'inizio della livelletta inclinata ed il filo dello spazio di pubblico transito deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno metri 3,50 di lunghezza.

Art. 58 - Zoccolature

Le parti basamentali delle facciate degli edifici devono presentare caratteristiche di resistenza all'usura ed alla umidità.

Particolari ragioni ambientali possono consigliare in proposito circostanziate richieste da parte della commissione edilizia.

Art. 59 - Elementi aggettanti

Nessun aggetto superiore a 30 cm può essere ammesso sotto la quota di m 3,50 in qualsiasi prospetto su pubblico passaggio, anche per parti mobili di infissi. Se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con aperture verso l'esterno, questi devono essere opportunamente arretrati.

Balconi e pensiline non sono consentiti al di sotto dell'altezza effettiva di metri 4,00 dal marciapiede rialzato purchè tali parti aggettanti non sporgano su suolo pubblico oltre metri 1,20 e purchè non superino la larghezza del marciapiede rialzato.

Nel caso di marciapiede non rialzato l'altezza minima sul marciapiede di dette parti aggettanti deve essere di metri 4,50.

Nel caso di fabbricati contigui i balconi chiusi dovranno terminare a m 3,00 dal confine.

Art. 60 - Intercapedini

Il comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini purchè si riservi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purchè dette intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di automezzo e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni. Dette intercapedini devono possedere i requisiti di cui all'art. 30.

Art. 61 - Coperture

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerate elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali delle facciate e delle coperture stesse.

Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali, che convoglino le stesse, previ pozzetti sifonati, nella rete della fognatura.

Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano esterni al fabbricato, dovranno essere realizzati in materiale indeformabile almeno per una altezza di m 2,00.

Art. 61/bis - Manto di copertura

Il manto di copertura dei fabbricati ricadenti nelle zone territoriali omogenee "A" e "B", dovrà essere realizzato esclusivamente in tegole in laterizio o in calcestruzzo; non è pertanto consentito l'uso dei materiali metallici; plastici e/o similari.

Art. 62 - Recinzioni

Le aree non edificate fronteggianti vie o piazze aperte al pubblico passaggio possono essere delimitate o recintate.

Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente.

Le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.

Art. 63 - Mostre vetrine insegne

Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell'edificio e dell'ambiente.

Art. 64 - Marciapiedi e porticati

I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i portici devono essere lastricati con materiali scelti in accordo con l'ufficio tecnico comunale. E' prescritta l'adozione di parapetti, o comunque di opere di riparo, per i lati di aree cortilive, altane, ballatoi, terrazze, ecc. comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe, parti di edifici poste ad una quota inferiore, con dislivello maggiore di cm 50.

Art. 65 - Zone verdi e parchi

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi di deperimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata.

Art. 66 - Cassette per corrispondenza

Tutti i complessi d'abitazione, individuale e collettiva, gli edifici industriali e artigianali, gli uffici, non provvisti di portineria, devono essere dotati, nell'ingresso o in prossimità di questo, di cassette per il recapito della corrispondenza, adatte ad accogliere la normale corrispondenza, giornali e riviste.

CAPO V

Norme relative alle aree scoperte

Art. 67 - Manutenzione delle aree

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Il sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Art. 68 - Depositi su aree scoperte

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'art. 7.

L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il sindaco potrà adottare i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

CAPO VI

Norme di buona costruzione

Art. 69 - Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni - con particolare riferimento alle norme antisismiche - nonchè di sicurezza degli impianti tecnologici.

Art. 70 - Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Quando un edificio o parte di esso minacci di rovina, dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il sindaco potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti.

La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.

CAPO VII

Uso di suolo, spazio e servizi pubblici

Art. 71 - Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del sindaco, il quale può accordarla, sentita la commissione edilizia e dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità. Il sindaco, sentita la commissione edilizia e su conforme parere del consiglio comunale, potrà anche consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e l'esigenza della viabilità.

Alle stesse condizioni può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme di cui ai precedenti artt. 59 e 60.

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del sindaco in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del comune, e sul quale il comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.

Il sindaco potrà, sentita la commissione edilizia e su conforme parere del consiglio comunale, concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di

trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate al Titolo I, capo III.

Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare, sotto la sua personale responsabilità, tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

Art. 72 - Rinvenimenti e scoperte

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane. Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e a far osservare tutti quei provvedimenti che il sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitiva determinazioni delle competenti autorità.

Art. 73 - Discariche e uso di acque pubbliche

I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, e di essi è data indicazione nella concessione di cui all'art. 6.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale e, comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno d'acqua.

E' vietato, senza speciale nulla osta del comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici, nonchè deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

CAPO VIII

Garanzia della pubblica incolumità

Art. 74 - Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

- 1) nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- 2) nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta:
- 4) nome, cognome e qualifica dell'assistente.

Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per l'altezza indicata nella concessione e dotato di razionale latrina provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. Il sindaco potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:

- a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
- b) si tratti di lavori esclusivamente interni;
- c) si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;
- d) ostino ragioni di pubblico transito.

Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo. Il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m 2,50 dal suolo, misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, e inoltre dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

Art. 75 - Ponteggi e scale di servizio

I ponteggi, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte, in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta di materiali e dei recipienti che li contengono.

E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo il sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero del ponteggio o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

Art. 76 - Scarico dei materiali - demolizioni – nettezza delle strade adiacenti ai cantieri

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiali di qualsiasi natura. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del sindaco e qualora non intralci il pubblico transito. Qualora si verifichi intralcio il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada su cui è avvenuto il deposito.

Art. 77 - Responsabilità degli esecutori di opere

L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere.

Il sindaco potrà far controllare da funzionari e da agenti la idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

Art. 78 - Rimozione delle recinzioni

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione di ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.

In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.

In caso di inadempienza il sindaco potrà ordinarne l'esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti.

TITOLO III LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO

CAPO I

Domanda - convenzione - autorizzazione - esecuzione

Art. 79 - Domanda di lottizzazione e documenti a corredo

Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo edificatorio deve presentare all'ufficio tecnico comunale apposita domanda in carta da bollo, diretta al sindaco.

Qualora l'area da lottizzare appartenga a più proprietari, essi devono unire alla domanda, oltre agli altri documenti di rito, un atto notarile nel quale dichiarino il loro consenso alla lottizzazione e si impegnino a sostenere gli oneri relativi in solido tra loro.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala non inferiore a 1:1.000, con l'indicazione dei capisaldi di riferimento;
- 2) planimetria di progetto in scala 1:500;
- 3) profili altimetrici dei fabbricati in scala 1:500;
- 4) schemi planimetrici dei tipi edilizi previsti dal progetto in scala 1:200;
- 5) schemi planimetrici delle opere di urbanizzazione primaria (strada, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, acquedotto, rete di illuminazione, distribuzione della energia elettrica e del gas per uso domestico, spazi di verde attrezzato), con l'indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti in scala 1:500;
- 6) tabella dei dati di progetto, nella quale devono essere indicati: la superficie totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d'uso e le relative percentuali, il volume edificabile, il rapporto di copertura di ogni singolo lotto e gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria;
- 7) norme di attuazione contenenti prescrizioni sui materiali di rivestimento, sui tipi di recinzioni, sulle essenze arboree da impiantare nelle aree verdi, ecc.;
- 8) relazione illustrativa del progetto, contenente l'inserimento della lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbanistiche ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
- 9) estratto e certificato catastale dei terreni inclusi nella lottizzazione;
- 10) planimetria su base catastale, in scala 1:2.000, riportante i limiti delle proprietà, nonchè le destinazioni d'uso del solo, previste dal P.R.G.;
- 11) proposta di convenzione.

La presentazione dei documenti di cui ai nn. 3 e 4 del presente articolo è obbligatoria per le lottizzazioni in zone ove sono consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile o sono consentite altezze superiori ai 25 metri.

La presentazione dei documenti di cui ai predetti nn. 3 e 4 può essere richiesta dal sindaco, su conforme parere della commissione edilizia, anche in ogni altro caso.

I documenti a corredo, tutti debitamente firmati dal proprietario e dai tecnici che li hanno redatti devono essere presentati in 5 cinque) copie.

Art. 80 - Proposta di convenzione

La proposta di convenzione deve prevedere:

- a) la cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria (art. 4 legge 29 Settembre 1964 n. 847 e successive modifiche ed integrazioni) e per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al punto seguente;
- b) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alle lottizzazioni o di quelle necessarie per allacciare la zona interessata ai servizi pubblici. La quota è determinata in proporzione alla entità ed alle caratteristiche degli insediamenti e delle lottizzazioni;
- c) il termine, non superiore ai 10 (dieci) anni, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione;

- d) l'impegno ad effettuare a titolo di cauzione, un deposito, in denaro o mediante polizza fidejussoria, presso il tesoriere comunale, vincolato a favore del comune, per un valore pari all'80% del costo presunto delle opere di urbanizzazione;
- e) l'impegno ad eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria, e, su richiesta del comune, quelle di urbanizzazione secondaria o quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi;
- f) rimborso delle spese di progettazione per le lottizzazioni compilate d'ufficio ai sensi dell'art. 88 del presente regolamento.

Art. 81 - Oneri sostitutivi della cessione di aree e della esecuzione delle opere per l'urbanizzazione secondaria

Il comune può convenire che, in tutti quei casi in cui la cessione dia luogo ad inconvenienti per il comune, in luogo della cessione di aree per la urbanizzazione secondaria, il proprietario versi una somma corrispondente al valore della quota delle aree stesse. Può pure convenire che, in luogo della cessione parziale delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una od alcune soltanto di tali opere.

Di conseguenza nel caso di cui al comma precedente il proprietario deve versare la somma corrispondente alla quota degli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria oppure la somma corrispondente alla quota parte degli oneri per le opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.

Art. 82 - Procedura per la attuazione della lottizzazione

Il sindaco, sentiti i pareri dell'ufficio tecnico comunale e della commissione edilizia comunale, quando la lottizzazione proposta presenti delle difformità rispetto alle norme previste per la zona dal P.R.G. respinge la domanda dandone comunicazione scritta all'interessato, restituendo contemporaneamente 3 (tre) delle copie dei documenti presentati a corredo della domanda; quando invece la lottizzazione risulti meritevole di autorizzazione sottopone all'approvazione del consiglio comunale il progetto della lottizzazione e lo schema di convenzione.

Anche in pendenza dell'approvazione di detta deliberazione da parte dell'organo di controllo, il sindaco provvede a chiedere il nulla osta all'autorità regionale competente a norma dell'art. 28 della vigente legge urbanistica. Intervenuto detto "nulla osta" nonchè l'approvazione della deliberazione consiliare, a norma dell'art. 41 octies della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, si procede alla stipula della convenzione che, resa esecutoria

dal prefetto, viene registrata e trascritta a cura e spese del proprietario lottizzante.

Il sindaco, quindi rilascia l'autorizzazione alla lottizzazione, corredata da una copia dei documenti di progetto, notificandola in via amministrativa al proprietario.

Art. 83 - Validità della autorizzazione per le lottizzazioni

L'autorizzazione per la lottizzazione ha la validità massima di 10 (dieci) anni.

Può convenirsi anche un tempo più breve.

Art. 84 - Opere di urbanizzazione o di allacciamento a pubblici servizi. Progetti relativi. Esecuzioni. Controlli.

I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria, quelli delle opere di urbanizzazione secondaria o quelli dello allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi, devono essere autorizzati così come previsto all'art. 6 del presente regolamento. Gli uffici e servizi comunali possono, in ogni fase di esecuzione dei lavori, effettuare visite di controllo per accertare la buona esecuzione e la conformità al progetto.

A tal fine il proprietario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori e della ultimazione dei medesimi.

Art. 85 - Penalità per inadempienza da parte del lottizzante

Qualora, scaduto il termine di validità dell'autorizzazione a lottizzare le opere di urbanizzazione eseguite risultino inferiori all'80% di quelle complessivamente previste, il proprietario perde il diritto alla restituzione della cauzione.

Art. 86 - Svincolo della cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di urbanizzazione Lo svincolo della cauzione può avvenire su autorizzazione del sindaco e nella misura del 50% solo dopo il favorevole collaudo di almeno l'80% del totale delle opere di urbanizzazione convenzionate, collaudo da effettuarsi a cura e spese del comune. Il restante 50% della cauzione viene svincolato sempre su autorizzazione del sindaco, a totale ultimazione e favorevole collaudo di tutte le opere previste.

Art. 87 - Concessioni edilizie nella lottizzazione

Per la domanda ed il rilascio delle concessioni edilizie per la edificazione nell'ambito della lottizzazione, si eseguono le norme contenute nel titolo I del presente Regolamento.

CAPO II

Compilazione d'ufficio dei progetti di lottizzazione

Art. 88 - Compilazione d'ufficio dei progetti di lottizzazione

Il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare, entro congruo termine, un progetto di lottizzazione delle aree stesse.

Se essi non aderiscono, il sindaco provvede per la compilazione d'ufficio.

Il progetto di lottizzazione, una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a chiarire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, prorogabili su domanda degli interessati, se l'accettino e se intendano attuarlo; ove i proprietari intendano attuarlo il comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità delle eventuali richieste degli interessati. In caso contrario il comune ha facoltà di procedere alla espropriazione delle aree. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur

avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto degli elaborati indicati all'art. 79 del presente regolamento, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme del P.R.G.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 89 - Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salvo le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, ed in particolare quelle previste dagli artt. 4, 7, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 della legge 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o di spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'ultimazione del sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonchè di provvedere all'immediato ripristino dello "statu quo ante", restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In ogni caso di inadempienza il sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal comune al contravventore, e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi consigli degli ordini professionali.

Art. 90 - Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti

Il sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la commissione edilizia e, se del caso, l'autorità urbanistica territoriale competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, sulla base di progetto per il quale dovrà essere richiesta ed adottata la dichiarazione di pubblica utilità, nel rispetto delle procedure vigenti per le espropriazioni.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, sovrapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc., deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici o delle parti in questione.

Art. 91 - Disposizioni transitorie

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle vigenti leggi, ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.